PRESCRIZIONE | riscossione

REGOLE SU TEMPI DELLA RISCOSSIONE: LA POSIZIONE DELLA CONSULTA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Corte Costituzionale, sent. 19.05.2026, n. 85 *- Artt. 2935, 2943, 2946 e 2948 c.c. - Cass., SS.UU. 17.11.2016, n. 23397*

Con la sentenza n. 85/2026 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'art. 2946 c.c., nella parte in cui si applica alla riscossione dei crediti erariali (Irpef, Iva, Ires), comportando l'estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di 10 anni. Le questioni erano state sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nel giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale, deciso in primo grado a favore del contribuente sul rilievo del decorso del termine decennale. Inoltre, sempre la stessa CGT sosteneva che il mantenimento del termine decennale si ponesse in contrasto con la tendenza, manifestata dal legislatore in diversi ambiti dell'ordinamento, ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attività; infine, denunziando la violazione dell'art. 111 Cost., lamentava anche l'effetto di una protrazione dei tempi del procedimento di riscossione, anch'esso soggetto al principio di ragionevole durata stabilito per i processi. Ma la Corte costituzionale ha bocciato la proposizione di tali questioni ritenendole tutte non fondate.

SCHEMA DI SINTESI

DECISIONE DELLA CONSULTA	La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2946 c.c., confermando la regola secondo cui per la riscossione dei tributi erariali opera, in mancanza di norma speciale, la prescrizione ordinaria decennale.		
COMPARAZIONE CON L'IMU	Il nodo della pronuncia verte sulla non corretta parametrazione tra tributi erariali e IMU, chiarendo che si tratti di crediti strutturalmente diversi.		
INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO ERARIALE	La sentenza n. 85/2026 della Corte Costituzionale affronta un punto estremamente pratico del contenzioso tributario, vertente sulla esatta individuazione del termine di prescrizione afferente alla riscossione dei tributi erariali.		
PRESCRIZIONE E QUADRO NORMATIVO	La norma stabilisce che si prescrivono in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.	Art. 2948, n. 4 c.c.	
	• Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni. • Questa norma speciale prevede espressamente un regime prescrizionale autonomo per le sanzioni tributarie.	Art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997	
	La disposizione normativa prevede la conversione del termine breve in ordinario decennale esclusivamente quando il credito sia stato accertato giudizialmente con sentenza definitiva o altro titolo esecutivo giudiziale, sancendo dunque la specialità e l'eccezionalità di tale ipotesi.	Art. 2953 c.c. e conversione della prescrizione.	
ORIENTAMENTI SULLE SANZIONI	La giurisprudenza più recente ha confermato con chiarezza la **prescrizione quinquennale**, ribadendo la decorrenza dalla data della notifica dell'atto impositivo o irrogativo.		
ORIENTAMENTI COSTANTI SUGLI INTERESSI	Anche sugli interessi la Corte di Cassazione è univoca, riconoscendo il carattere periodico e autonomo dell'obbligazione, e confermando la prescrizione quinquennale.		

Aggiornato al 3.07.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

APPROFONDIMENTI

PRESCRIZIONE E QUADRO NORMATIVO

• La norma stabilisce che "si prescrivono in 5 anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".	• Questa disposizione qualifica espressamente gli interessi come prestazioni periodiche autonome, anche in ambito tributario, confermando il termine prescrizionale quinquennale come prevalente rispetto al generale termine decennale.	• Art. 2948, n. 4 c.c.
• Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni.	• Questa norma speciale prevede espressamente un regime prescrizionale autonomo per le sanzioni tributarie, con decorrenza dalla notifica dell'atto impositivo. • La previsione è ulteriormente consolidata dalla circolare Min. Finanze n. 180/1998.	• Art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997
• L'articolo prevede la conversione del termine breve in ordinario decennale esclusivamente quando il credito sia stato accertato giudizialmente con sentenza definitiva o altro titolo esecutivo giudiziale, sancendo dunque la specialità e l'eccezionalità di tale ipotesi.		• Art. 2953 c.c. e conversione della prescrizione.

DECISUM DEL GIUDICE DELLE LEGGI NELLA SENTENZA N. 85/2026

• La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2946 c.c., confermando la regola secondo cui per la riscossione dei tributi erariali opera, in mancanza di norma speciale, la prescrizione ordinaria decennale.

CONTRASTO E LA COMPARAZIONE CON L'IMU

• Il nodo della pronuncia verte sulla non corretta parametrazione tra tributi erariali e IMU, chiarendo che si tratti di crediti strutturalmente diversi.

INQUADRAMENTO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO ERARIALE

• La sentenza n. 85/2026 della Corte Costituzionale affronta un punto estremamente pratico del contenzioso tributario, vertente sulla esatta individuazione del termine di prescrizione afferente alla riscossione dei tributi erariali.
• Il giudice delle leggi si assesta essenzialmente sulla linea già espressa dalla Cassazione nel confermare detto termine nel periodo di 10 anni.
• La consulta non introduce una nuova regola, ma stabilizza il diritto vivente secondo cui l'art. 2946 c.c. (sul termine decennale) si applica alla riscossione dei crediti erariali, tra cui Irpef, Ires e Iva.

Nota	Se il fisco in ordine alla riscossione dei tributi resta inerte per 10 anni, la pretesa si estingue e si tratta di una decisione molto importante in quanto nella prassi della difesa tributaria si assiste a una mancanza di consapevolezza di tale termine, con conseguente innalzamento del numero dei ricorsi impropriamente e infruttuosamente fondato su tale questione.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 3.07.2026
Riproduzione vietata

PRESCRIZIONE

riscossione

SINTESI DELLA VICENDA PROCESSUALE

- **Casistica**
  - Il caso nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata al contribuente il 4.08.2022, allorquando il precedente atto della riscossione risultava notificato il 7.04.2011.
- **Esiti dei giudizi di merito**
  - In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione, poiché il giudice aveva ritenuto decorso il termine ordinario decennale.
  - A seguito di tale *decisum* ADER aveva proposto appello sostenendo che il termine non fosse ancora spirato, in considerazione della sospensione dei termini disposta durante l'emergenza pandemica.
  - La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, invece di limitarsi al calcolo del termine, ha spostato la questione sul piano costituzionale, chiedendo se sia ancora ragionevole applicare ai tributi erariali il termine ordinario decennale.
- **Ragioni della rimessione della questione**
  - L'ordinanza di rimessione sviluppava più argomenti ancorati all'idea che il termine di dieci anni sarebbe oggi eccessivo e non coerente con l'evoluzione del sistema tributario e amministrativo sollevando dubbi di legittimità con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
  - Il primo argomento riguardava l'art. 3 Cost. rispetto al quale il giudice rimettente riteneva ingiustificata la diversità di trattamento rispetto all'IMU, per la quale la giurisprudenza applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c., evidenziando in ciò una critica al privilegio dell'amministrazione statale.
- **Risposta definitiva e chiara della Corte Costituzionale**
  - La Corte respinge l'argomento principale chiarendo in primo luogo che IMU e tributi erariali non sono grandezze omogenee. Atteso che l'IMU è qualificata come tributo periodico, mentre i tributi erariali non possono essere considerati obbligazioni periodiche.
  - Da qui si conclude che se la fattispecie non rientra nell'art. 2948 c.c. e non esiste una norma speciale di prescrizione breve, opera l'art. 2946 c.c. relativamente alla prescrizione ordinaria decennale.

RICHIAMO ALLA CASSAZIONE

- La sentenza della consulta valorizza il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare le SS.UU. n. 23397/2016, indicata come decisione centrale nella ricostruzione del regime prescrizionale dei crediti tributari.
- Il punto fermo da tenere in considerazione, in termini interpretativi è che la cartella (ed in genere ogni provvedimento di riscossione non uniforma la natura dei crediti, in quanto il termine di prescrizione dipende dal credito contenuto.
- Pertanto, una stessa intimazione può comprendere voci assoggettate a regole diverse e nello specifico si osserva che:
  - per i tributi erariali, la regola ordinaria è il decennio;
  - per i tributi locali periodici, sanzioni, contributi o altre entrate, il termine può essere diverso.
- **Indicazioni operative**
  - Alla luce dei principi esposti in sentenza e considerate le risultanze in termini difensivi occorre chiarire che in caso di ricorso dinanzi alla CGT, mediante lo stesso si dovrebbe anzitutto identificare la natura dei crediti e poi ovviamente si dovrebbero ricostruire gli atti interruttivi, contestando specificamente quelli non notificati, irregolari o non inidonei a perfezionare una notifica.

Sezioni Unite, n. 23397/2016

Aggiornato al 3.07.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Esempio

Ricorso CGT primo grado prescrizione della riscossione con riferimento a imposte sanzioni e interessi

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .....
RICORSO EX ART. 18 E SS. D.LGS. 546/1992
con istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992

Per: Sig. ....., C.F. ....., nato a ..... (.....) il ....., residente in ..... (.....), rappresentato e difeso dall'Avv. ..... (C.F. .....), del Foro di ....., PEC ....., giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in .....

Contro: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in ....., PEC .....

Per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. ....., notificata in data ....., nonché degli atti presupposti e conseguenti, ove non conosciuti e/o non ritualmente notificati, relativi alle cartelle/ruoli n. ..... e n. ....., per complessivi € .....

***

PREMESSE IN FATTO

In data ..... il ricorrente riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. ..... con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava il pagamento della somma complessiva di € ....., asseritamente dovuta in forza delle cartelle/ruoli n..... e n. .....

Dalla lettura dell'atto impugnato risulta che le pretese riguarderebbero Irpef, Iva, Irap, sanzioni e interessi per gli anni d'imposta ....., oltre a sanzioni amministrative da Codice della Strada e contributi previdenziali per le medesime annualità.

L'atto impugnato richiama precedenti atti della riscossione che, tuttavia, non risultano mai notificati al ricorrente, ovvero risultano notificati in date tali da rendere comunque maturata la prescrizione del credito.

In particolare, l'ultimo atto asseritamente interruttivo risalirebbe al ....., mentre l'intimazione oggetto del presente giudizio è stata notificata soltanto in data ..... Tra i 2 atti è dunque decorso un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile alla specifica natura dei crediti iscritti a ruolo.

Il ricorrente impugna pertanto l'intimazione e gli atti presupposti non conosciuti, contestando la persistenza del credito, la prova delle notifiche, l'idoneità degli atti interruttivi e, ove occorra, la stessa ragionevolezza della pretesa di conservare *sine die* una riscossione non tempestivamente coltivata.

Ai fini della presente controversia assumono rilievo gli artt. 2935, 2943, 2946 e 2948, n. 4, c.c.; gli artt. 18, 19, 21 e 47 D.Lgs. 546/1992; l'art. 50 D.P.R. 602/1973; l'art. 7 L. 212/2000; l'art. 20, c. 6 D.Lgs. 112/1999; nonché, ove invocate dall'ente resistente, le disposizioni emergenziali di sospensione dei termini di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2026, ha confermato la non illegittimità costituzionale dell'applicazione del termine ordinario decennale alla riscossione dei tributi erariali, valorizzando la diversità tra questi ultimi e le obbligazioni periodiche, quali l'IMU. La stessa pronuncia, tuttavia, non esonera l'Agente della riscossione dall'onere di provare la natura del credito, la sequenza degli atti interruttivi e la regolarità delle notifiche.

Pertanto, la presente impugnazione non si fonda su una generica assimilazione di ogni credito iscritto a ruolo al termine quinquennale, ma sulla specifica verifica della natura delle singole voci, della loro prescrizione e della mancanza di prova di validi atti interruttivi.

***

MOTIVI DI RICORSO

***

MOTIVO 1) - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI PER DECORSO DEL TERMINE APPLICABILE ALLA RELATIVA NATURA

L'atto impugnato è illegittimo perché pretende il pagamento di crediti ormai prescritti.

In linea di principio, la prescrizione deve essere verificata non sulla base della forma dell'atto impugnato, ma sulla base della natura del credito sottostante. La cartella o l'intimazione non trasformano il titolo del credito e non uniformano i termini prescrizionali delle diverse voci iscritte a ruolo.

Ne consegue che, ove si tratti di crediti erariali, dovrà essere verificato il decorso del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; ove invece si tratti di tributi locali periodici, sanzioni, contributi o altre entrate assoggettate a disciplina speciale o a prescrizione breve, dovrà applicarsi il relativo termine quinquennale o comunque il termine specifico previsto dalla legge.

... omissis ...

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 3.07.2026
Riproduzione vietata